



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6698

Seduta del 09/06/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSÌ
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini

Oggetto

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E SOSTITUZIONE DELLE DD.GG.RR. 11 GIUGNO 2009, N. 9590, 2 AGOSTO 2013, N. 568, 23 GENNAIO 2015 N. 3052, 25 SETTEMBRE 2015, N. 4071, 26 SETTEMBRE 2016 N. 5613

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Paolo Mora

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 28 pagine

di cui 21 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D.lgs del 30 giugno 2016, n. 127 di modifica dell'art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 che ha introdotto nuove modalità di svolgimento in forma semplificata della procedura di conferenza di servizi;

VISTO il D.lgs del 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che, tra l'altro, disciplina le misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC (Gas Naturale Compresso) e del GNL (Gas Naturale Liquefatto) ponendo degli obblighi in relazione alla dotazione del prodotto metano e, in casi specifici, alla dotazione del prodotto GPL e individuando le fattispecie di impossibilità tecniche per le quali è fatta salva la necessità di adempiere a tali obblighi;

VISTA la l.r. 26 maggio 2017 n. 15 "Legge di semplificazione 2017" con la quale, in recepimento del DLgs n. 257/2016, è stata modificata la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 come segue:

- sono state introdotte disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti;
- è stato confermato, per una maggiore diffusione sul territorio nazionale dei prodotti a basso impatto ambientale per autotrazione, quanto previsto dalle disposizioni di Regione Lombardia in relazione:
 - ✓ all'obbligo di dotazione del prodotto metano nei bacini carenti di tale prodotto;
 - ✓ all'obbligo di dotazione del prodotto GPL nei bacini in equilibrio del prodotto metano ma solo se la presenza di impianti di GPL in tali bacini risulta inferiore alla media nazionale, prevedendo che tale obbligo possa comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano;
- sono state introdotte deroghe all'obbligo del prodotto GPL nei casi di comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 87, comma 2 della l.r. 6/2010 limitatamente ai casi di modifica di impianti cui all'art. 88, comma 3, lett. a) e b) della l.r. 6/2010;

RICHIAMATE:

- la DCR 12 maggio 2009, n. VIII/834 "Programmazione di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)" con cui il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010, art. 83, stabilendo gli obiettivi di programmazione per bacino d'utenza per il solo prodotto metano;

- la DCR 28 luglio 2016 n. X/1200 che ha modificato la DCR 12 maggio 2009, n. VIII/834 "Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti" stabilendo gli obiettivi di bacino per il prodotto GPL;

DATO ATTO che la richiamata DCR 12 maggio 2009, n. VIII/834 al paragrafo 3.13 "Disciplina applicativa" prevede che è competenza della Giunta regionale disciplinare con appositi provvedimenti gli aspetti attuativi di quanto stabilito nella DCR stessa;

VISTA l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che al Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti e che ha sostituito e abrogato la l.r. 5 ottobre 2004, n. 24;

RICHIAMATI i provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta in materia di distribuzione carburanti in attuazione della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 prima e della r. 2 febbraio 2010, n. 6 poi, indicati di seguito:

- la DGR 11 giugno 2009, n. 9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, c. 2, l.r. 24/2004)";
- la DGR 2 agosto 2013, n. 568 "Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (Art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 smi)";
- la DGR 23 gennaio 2015 n. 3052 "Individuazione dei criteri per derogare all'obbligo di installazione degli erogatori di GPL o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6";
- la DGR 25 settembre 2015, n. 4071 "Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 6/2010, disciplina in tema di sospensione volontaria dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i. e modifica della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- la DGR 26 settembre 2016 n. 5613 "Programmazione regionale degli obiettivi di bacino per il prodotto GPL ad uso pubblico sulla rete stradale ordinaria in attuazione della DCR 28 luglio 2016 n. x/1200 e modifica dell'art. 26 comma 2 della DGR 11 giugno 2009, n. VIII/9590";

CONSIDERATO che le novità introdotte dalle normative statali e regionali sopra richiamate non implicano la necessità di modifiche alla richiamata DCR 12 maggio 2009, n. VIII/834 in quanto non modificative dei principi generali e delle disposizioni presenti nella stessa DCR 834/2009, ma richiedono necessariamente degli adeguamenti ai provvedimenti attuativi disciplinati con provvedimenti della Giunta regionale;

VALUTATA l'opportunità di procedere in occasione della revisione dei provvedimenti attuativi disciplinati dalla Giunta Regionale a riordinare e razionalizzare le disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti, adottato un unico provvedimento complessivo nell'ottica della semplificazione a favore dei destinatari dei provvedimenti regionali;

RITENUTO necessario, pertanto, modificare e riordinare in un unico provvedimento le disposizioni contenute nelle DGR sopra richiamate e di seguito elencate sostituendole integralmente:

- la DGR 11 giugno 2009, n. 9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, c. 2, l.r. 24/2004)";
- la DGR 2 agosto 2013, n. 568 "Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (Art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 smi)";
- la DGR 23 gennaio 2015 n. 3052 "Individuazione dei criteri per derogare all'obbligo di installazione degli erogatori di GPL o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6";
- la DGR 25 settembre 2015, n. 4071 "Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 6/2010, disciplina in tema di sospensione volontaria dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i. e modifica della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009";
- la DGR 26 settembre 2016 n. 5613 "programmazione regionale degli obiettivi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di bacino per il prodotto GPL ad uso pubblico sulla rete stradale ordinaria in attuazione della DCR 28 luglio 2016 n. x/1200 e modifica dell'art. 26 comma 2 della DGR 11 giugno 2009, n. VIII/9590”;

VISTO l'Allegato A “Disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti” e la relativa Appendice A con cui è stabilito, al fine di realizzare gli obiettivi di bacino stabiliti nella richiamata DCR 28 luglio 2016 n. X/1200, il numero minimo di impianti GPL per ciascun bacino di utenza, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che gli impianti obiettivo della programmazione di cui all'Appendice A dell'Allegato A del presente provvedimento non comprendono quelli sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, che saranno individuati con successivo provvedimento di Giunta e secondo criteri che rispecchino la specificità di tale rete;

PRESO ATTO del parere positivo della Consulta regionale carburanti, previsto dall'art. 83 della l.r. 6/2010, espresso nella seduta del 28 febbraio 2017;

STABILITO di demandare al Dirigente competente in materia di rete distributiva carburanti l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente Deliberazione, tra i quali l'aggiornamento dello stato dei bacini per i prodotti GPL e metano;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A “Disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti” e la relativa Appendice A con cui è stabilito, al fine di realizzare gli obiettivi di bacino stabiliti nella richiamata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DCR 28 luglio 2016 n. X/1200, il numero minimo di impianti GPL per ciascun bacino di utenza, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sostituisce integralmente:

- la DGR 11 giugno 2009, n. 9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, c. 2, l.r. 24/2004)";
 - la DGR 2 agosto 2013, n. 568 "Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (Art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 smi)";
 - la DGR 23 gennaio 2015 n. 3052 "Individuazione dei criteri per derogare all'obbligo di installazione degli erogatori di GPL o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6";
 - la DGR 25 settembre 2015, n. 4071 "Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 6/2010, disciplina in tema di sospensione volontaria dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i. e modifica della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009";
 - la DGR 26 settembre 2016 n. 5613 "programmazione regionale degli obiettivi di bacino per il prodotto GPL ad uso pubblico sulla rete stradale ordinaria in attuazione della DCR 28 luglio 2016 n. x/1200 e modifica dell'art. 26 comma 2 della DGR 11 giugno 2009, n. VIII/9590".
2. di dare atto che gli impianti obiettivo della programmazione di cui all'Appendice A dell'Allegato A del presente provvedimento non comprendono quelli sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, che saranno individuati con successivo provvedimento di Giunta e secondo criteri che rispecchino la specificità di tale rete;
 3. di demandare al Dirigente competente in materia di rete distributiva carburanti l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente Deliberazione, tra i quali l'aggiornamento dello stato dei bacini per il prodotto GPL e metano;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

Art. 1. Oggetto

- 1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 83, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 disciplina le procedure amministrative per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione o di modifica di nuovi impianti stradali ed autostradali compresi quelli per natanti e aeromobili.

Art. 2. Richiesta di autorizzazione per l'installazione e modifica su rete stradale ordinaria di impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti

- 2.1 I carburanti per autotrazione i cui impianti sono sottoposti a disciplina autorizzatoria di cui all'art. 87 e 88 comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 sono quelli di seguito indicati: benzine, gasoli, GPL, metano, in forma gassosa e liquida, nonché nella sua forma prodotta biologicamente (biometano), idrogeno, miscele metano-idrogeno.
- 2.2 Le competenze per le funzioni amministrative di cui all'art. 85, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 sono esercitate dal Comune, avvalendosi del SUAP, ove presente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento.
- 2.3 La richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria di nuovi impianti o di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico di cui all'art. 88 comma 3 lett. a) e b) segue la procedura della conferenza di servizi di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6.
- 2.4 La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti o di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico di cui all'art. 88 comma 3 lett. a) e b), resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve indicare:
- a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare o modificare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;
 - c) la dettagliata composizione dell'impianto;
 - d) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 93 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.
- L'istanza, presentata secondo le modalità previste dal presente articolo, deve essere sottoscritta dal titolare dell'impianto e dal tecnico che ha realizzato il progetto; detta istanza, corredata dagli allegati, è altresì trasmessa contestualmente in via telematica agli uffici regionali e agli Enti competenti nel procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. n. 82/2005, ed anche in forma cartacea al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
- 2.5 L'elettricità per veicoli, erogata attraverso apposite colonnine su area pubblica, è soggetta a concessione, comprensiva dell'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune territorialmente competente avvalendosi dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) ai sensi dell'art. 85, comma 1 lett. o-

bis) della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e secondo gli schemi progettuali previsti dalle linee guida per la ricarica elettrica di cui alla DGR 17 dicembre 2015 n. X/4593, che si applicano anche agli erogatori su aree private accessibili al pubblico.

2.6 Ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia, il Comune trasmette comunicazione del rilascio della concessione di cui al comma precedente secondo le modalità individuate da appositi provvedimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.

Art. 3. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di cui all'art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
- e) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l'installazione della cabina per la trasformazione dell'energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica;
- f) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare.

Art. 4. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria di nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali

4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia dell'istanza di cui all'art. 2

recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, nonché della seguente ulteriore documentazione:

- a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata dall'impianto;
- b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri di distanza dall'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;
- d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

Art. 5. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6

- 5.1 Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal paragrafo "Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti" dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e s.m.i..
- 5.2 Alla richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi delle normative vigenti in materia;
 - b) disegni planimetrici sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;
 - c) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare.
 - d) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l'installazione o il potenziamento della cabina per la trasformazione dell'energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica.
- 5.3 Il Comune rilascia l'autorizzazione alle modifiche ai sensi dell'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 previa verifica di incompatibilità come previsto nell'omonimo paragrafo dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti» e s.m.i.. Se accertata da parte del Comune incompatibilità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

Art. 6. Integrazione della documentazione della richiesta di autorizzazione.

- 6.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro

il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 87, comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

- 6.2 Il termine previsto dall'art. 87, comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 non verrà più sospeso da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

Art. 7. Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione.

- 7.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 88, comma 3 bis della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 e da appositi provvedimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.

Art. 8. Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico di cui all'art. 86 comma 5 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6

- 8.1 I Comuni, in sede di predisposizione del piano di governo del territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano le seguenti tipologie di servizi:
- a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici, sempre che l'installazione di colonnine elettriche non sia obbligatoria ai sensi delle normative vigenti;
 - b) servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
 - c) alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici.
- 8.2 Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità previsti specificatamente dai Comuni nei propri strumenti di programmazione urbanistica. Qualora i Comuni non li prevedano si applicano gli indicatori individuati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 83 c. 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, al successivo comma 3.
- 8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:
- a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+50%);
 - b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (+30%);
 - c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli impianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l'attuale normativa (+10%) ;
 - d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (+10% qualora si assicurino almeno il 50% del fabbisogno energetico attraverso fonti di

energia rinnovabile; +20% qualora si assicuri almeno l'80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno energetico non dev'essere calcolato l'apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;

- e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in comuni con almeno 10.000 abitanti (+15% per ogni colonnina a doppia erogazione), sempre che l'installazione di colonnine elettriche non sia obbligatoria ai sensi delle normative vigenti;
- f) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (+15%);
- g) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (+15% se priva di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL; +30% se dotata di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL);
- h) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento temporaneo di camper e roulotte (+30%).

8.4 Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15mq. di slp.

Art. 9. Conferenza di servizi per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico.

- 9.1 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione di nuovi impianti pubblici è quella prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 87 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.
- 9.2 La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e secondo quanto previsto dall'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
- 9.3 Oltre ai responsabili delle amministrazioni previste dall'art. 87 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, nell'ambito della procedura di conferenza di servizi devono essere coinvolti, ai fini dell'espressione del parere di competenza, i seguenti soggetti:
 - 1. il responsabile delle Amministrazioni per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è sottoposta alla tutela dei beni storici ed artistici;
 - 2. il responsabile dell'Ente Parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;
 - 3. il responsabile della struttura competente del Comune per le verifiche di conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato.
- 9.4 L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..
- 9.5. Le Amministrazioni coinvolte, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro i termini di cui all'art. 14 bis, comma 3 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 87, comma 4 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale

di conclusione del procedimento di cui all'art. 87 comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.

- 9.6 Nell'ambito della procedura di conferenza di servizi il richiedente può essere supportato dal progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.
- 9.7 I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nei termini previsti dall'art. 14-ter, commi 2 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento previsto all'art. 87, comma 7 della l.r. 6/2010.
- 9.8 In esito alla procedura di conferenza di servizi l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., previo positivo parere vincolante della Regione ai sensi dell'art. 81 comma 2 lettera c) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 nonché del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 87 comma 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.
- 9.9 Decorso 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 87 comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 10. Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione (Subingresso)

- 10.1 Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 96 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 procede alla reintestazione dell'autorizzazione petrolifera nei confronti del subentrante. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di subingresso si intende assentita.

Art. 11. Richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali e di modifica degli impianti esistenti di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6

- 11.1 La richiesta di concessione di nuovi impianti autostradali di distribuzione di carburanti e di modifica degli impianti esistenti di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 segue la procedura della conferenza di servizi di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6.
- 11.2 La richiesta per il rilascio di concessioni per l'installazione lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti di distribuzione carburanti, o di modifica degli impianti esistenti di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., deve indicare:
 - a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare un nuovo impianto o modificare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;
 - c) dettagliata composizione dell'impianto;

d) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 93 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.

11.3 L'istanza, presentata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente provvedimento, deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto; detta istanza, corredata dagli allegati, è altresì trasmessa contestualmente in via telematica agli uffici regionali e agli Enti competenti nel procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. n. 82/2005, ed anche in forma cartacea al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Art. 12. Documentazione da allegare alla richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali e di modifica degli impianti esistenti di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6.

12.1 Alla richiesta di cui all'art. 11 devono essere allegati:

- a) disegni planimetrici sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto;
- b) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
- c) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ente nazionale per le strade (ANAS) o della società titolare della concessione autostradale;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa al rispetto degli obblighi in materia di prodotti di metano e GPL come previsto dalla disciplina regionale vigente;
- e) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare.

12.2 Nel caso in cui la richiesta di concessione sia incompleta, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente apposita comunicazione di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegna al richiedente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.3 Tale richiesta interrompe il termine di cui all'art. 87, comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, che si avvia ex novo dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, della documentazione richiesta. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

Art. 13. Modifiche degli impianti autostradali non soggette ad autorizzazione.

13.1 Le modifiche di cui all'art. 88, comma 3 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, non soggette ad autorizzazione, sono preventivamente comunicate al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. Tali modifiche non sono soggette né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio.

- 13.2 Alla richiesta di autorizzazione per le modifiche degli impianti deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 5 del presente provvedimento.

Art. 14. Trasferimento della titolarità della concessione autostradale (subingresso).

- 14.1 La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti autostradali di carburanti è presentata al Comune competente e sottoscritta sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.
- 14.2 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione di assenso da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 90, comma 5 e 93 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6;
 - c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i;
 - d) copia della concessione da trasferire.
- 14.3 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comune competente provvede a rilasciare la relativa concessione. Copia del provvedimento viene trasmessa dal Comune alla Regione e agli altri Enti interessati.

Art. 15. Rinnovo della concessione per impianti autostradali.

- 15.1 La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al Comune competente almeno sei mesi prima della sua scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo, o del suo diniego, sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.
- 15.2 La domanda deve essere corredata di:
- a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, o in via subordinata di copia della richiesta inoltrata dalla concessionaria petrolifera all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale volta ad acquisire tale assenso o della conferma della Concessione in essere;
 - b) perizia giurata, redatta da tecnico competente, attestante la conformità dell'impianto alle norme regionali di indirizzo programmatico ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, della sicurezza sanitaria e stradale, nonché della prevenzione dagli incendi.
- 15.3 Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e della conformità alle normative fiscali, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione rilasciati e alle dichiarazioni di modifica comunicate.
- 15.4 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune convoca la

commissione di collaudo di cui all'art. 94 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 con le procedure di cui al successivo articolo 20 del presente provvedimento. A collaudo positivo avvenuto, il Comune provvede al rinnovo della concessione. Copia del provvedimento viene trasmesso dal Comune alla Regione ed agli altri Enti interessati. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

Art.16. Procedure amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti esistenti.

- 16.1 I Comuni, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. l) della l.r. 2 febbraio 2010, n.6, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, esercitano le funzioni amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla DGR VI/48714 del 29 febbraio 2000 e dal paragrafo "Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti" dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e s.m.i..
- 16.2 Il Comune, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, agli uffici regionali, all'Agenzia delle dogane competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.
- 16.3 Il verbale di verifica di incompatibilità accerta una delle fattispecie di cui al paragrafo "Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti" dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e s.m.i.. Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale il titolare dell'autorizzazione può presentare un progetto di adeguamento dell'impianto accertato come incompatibile.
- 16.4 Il Comune valuta il progetto di adeguamento entro 120 giorni dalla data di presentazione dello stesso da parte del titolare dell'autorizzazione; decorso tale termine, il progetto si ritiene approvato.
- 16.5 In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è approvato dal Comune, il Comune stesso procede alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto con le modalità indicate all'art. 100, comma 1 lett.d) della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 e dall'art. 17 del presente provvedimento, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente articolo 16, comma 2.

Art. 17. Provvedimento di revoca di autorizzazione.

- 17.1 Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:
 - a) la data in cui dovrà essere cessata l'attività dell'impianto che non può superare i 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
 - b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare

dell'autorizzazione con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nei termini di cui alle disposizioni in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, previste in merito dalla normativa vigente.

- 17.2 Il Comune trasmette copia del provvedimento di revoca agli uffici regionali, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ARPA ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 18. Sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. dell'art. 95 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6

- 18.1 L'esercizio degli impianti può essere sospeso, ai sensi del dell'art. dell'art. 95 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, previa comunicazione al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 18.2 Per periodi temporali di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti della durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti trasmette, prima di sospendere l'attività, al Comune competente un'unica comunicazione annuale di sospensione dell'esercizio alle vendite, riepilogativa delle eventuali chiusure effettuate, senza obbligo di motivazione. Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 18.3 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a trenta giorni e fino a dodici mesi, il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, trasmette, prima di sospendere l'attività, al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite. Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 18.4 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a dodici mesi e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i., il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti trasmette, prima di sospendere l'attività, al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite relativa a cause straordinarie, inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto ovvero altri gravi motivi, indicando la data di conclusione dei lavori e di riattivazione del servizio. Il titolare è tenuto a rendere pubblica la sospensione dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

- 18.5 Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.
- 18.6 Nel caso in cui l'impianto a seguito dell'accertamento di cui al precedente comma 5 risulti non riattivato, il Comune, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010, n.6.

Art. 19. Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti.

- 19.1 In base a quanto disposto dall'articolo 94 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6, il titolare dell'autorizzazione, una volta realizzato l'impianto, può presentare istanza per l'esercizio provvisorio al Comune nel cui territorio si trova l'impianto.
- 19.2 L'istanza per l'esercizio provvisorio deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. 2 febbraio 2010, n.6, alle disposizioni del capitolo 3 dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui al presente provvedimento;
 - b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalle normative vigenti in materia;
 - c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.
- 19.3 Secondo quanto stabilito dall'art. 94 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza per l'esercizio provvisorio decorsi i quali la richiesta si intende assentita, il Comune può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.
- 19.4 L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto, rilasciata dal Comune non annulla né sostituisce i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, dell'agenzia delle dogane, dall'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) e dall'ARPA territorialmente competenti previsti dalle normative vigenti.

Art. 20. Collaudo degli impianti ad uso pubblico e privato ai sensi dell'articolo 94 comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 e verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ad uso pubblico e privato ai fini della sicurezza sanitaria e compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n 32.

- 20.1 In base a quanto previsto dall'art. 94 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sia pubblici che privati, devono essere collaudati da una commissione nominata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 94;

la convocazione della commissione è inviata dal Comune agli Enti competenti.

- 20.2 Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza dei soggetti individuati dall'articolo 94 comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.
- 20.3 La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.
- 20.4 Il Comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione e alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.
- 20.5 Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rendesse necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.
- 20.6 Secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutiva, a tutti gli effetti del collaudo.
- 20.7 Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono soggetti a regolari verifiche sull'idoneità tecnica degli stessi ai fini della sicurezza sanitaria e compatibilità ambientale. Tali verifiche sono effettuate la prima volta contestualmente al collaudo e in seguito entro 15 anni dalla precedente verifica. A tal fine il Comune competente territorialmente raccoglie le certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto, secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione. Ove le verifiche accertino la violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria e tutela ambientale si applica quanto previsto dall'art. 100 c. 3 lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 21. Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato.

- 21.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall'articolo 91 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6 deve essere presentata unicamente al Comune ove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

- a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- e) perizia giurata redatta da tecnico competente che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
- f) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
- g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
- h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
- i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 91 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6, ove si verifichino le condizioni;
- j) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 91 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6, ove si verifichino le condizioni.

21.2 A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l'esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

Art. 22. Esame da parte del comune della richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato.

- 22.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e di loro modifica segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 e dall'articolo 9 del presente provvedimento.
- 22.2 L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.
- 22.3 Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.
- 22.4 L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 88, comma 3 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6.
- 22.5 Le modificazioni di cui all'art.88, comma 3 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 non sono soggette né ad autorizzazione, né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune, ed agli altri enti coinvolti secondo

le modalità individuate da appositi provvedimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.

- 22.6 Gli enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per rifornire automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche o private da loro controllate.
- 22.7 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'Agenzia delle Dogane entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.
- 22.8 I requisiti previsti dall'art. 91, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6 devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

Art. 23. Impianti per natanti e aeromobili.

- 23.1 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal Comune in base alle procedure di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 9 del presente provvedimento.
- 23.2 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato di cui all'art. 22 del presente provvedimento.
- 23.3 Tali impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e/o aeromobili di proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico anche a titolo gratuito.
- 23.4 I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 94 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6 e degli artt. 19 e 20 del presente provvedimento.
- 23.5 Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, devono funzionare esclusivamente con la presenza di personale addetto.

Art. 24. Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili.

- 24.1 In attuazione dell'art. 85, comma 1 lett. e) della l.r. 2 febbraio 2010 n.6 i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
- 24.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma sono presentate dagli interessati, al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 25. Coordinamento delle procedure regionali e comunali.

- 25.1 L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento da parte della Regione della copia della richiesta di autorizzazione.
- 25.2 In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.
- 25.3 Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nel presente provvedimento, restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione e al Comune l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente comma 25.1, cominciano a decorrere nuovamente i termini di esame della richiesta di autorizzazione.
- 25.4 Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di due o più Comuni, l'istruttoria viene svolta congiuntamente dai due Comuni; uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo dei comuni interessati nell'indizione della Conferenza di servizi nei termini previsti dall'art. 9 del presente provvedimento, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 26 Programmazione del completamento della rete metano e GPL.

- 26.1 Gli obiettivi previsti dalla Delibera Consiliare VIII/834 del 12 maggio 2009 e s.m.i. relativamente al completamento delle reti distributive del metano e GPL per autotrazione sulla rete stradale ordinaria vengono realizzati secondo una programmazione per bacini nei quali è prevista una dotazione minima di impianti di metano e GPL sul territorio come riportato nell'Appendice A della presente Deliberazione. La dotazione minima di impianti per bacino relativa al prodotto GPL è definita sulla base dei criteri di cui alla DCR 28 luglio 2016 n. X/1200 di modifica della DCR VIII/834/2009 e in applicazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del Dlgs 16 dicembre 2016, n. 257 e dall'art. 89 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, relativamente alla densità superficiale del numero di impianti di distribuzione GPL, sulla base della media nazionale, per singolo bacino.
- 26.2 La Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione, provvede, di norma con cadenza annuale ad aggiornare con specifico provvedimento e a pubblicare, anche in via telematica, i dati relativi allo stato dei bacini in relazione agli impianti di metano e GPL attivi in ciascun bacino ai sensi delle DCR. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 e DCR 28 luglio 2016 n. X/1200. La Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione provvede ad adottare ulteriori provvedimenti di aggiornamento di cui al comma precedente nel caso in cui le variazioni del numero di impianti per bacino dovessero modificare lo stato del bacino stesso.

Art. 27 Concessione di deroghe all'obbligo di installare i prodotti metano e GPL ai sensi dell'art. 89 comma 4 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 nell'ambito del parere di conformità di cui all'art. 83, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.

27.1 Rispetto all'obbligo previsto agli artt. 88, comma 4 bis e 89 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 di installazione del prodotto metano sui nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico in fregio alla rete stradale ordinaria e nei casi di modifiche di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b), della stessa l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 può essere concessa deroga secondo i criteri di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

27.2. Per i nuovi impianti e per le ristrutturazioni totali di cui all'art. 88 lett. b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 la deroga all'obbligo di installare il prodotto metano può essere concessa se ricorrono contestualmente tutte le condizioni sotto indicate comprovate a seguito di verifiche e certificazioni da parte del soggetto pubblico che effettua le verifiche di competenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 6/2010:

- a) lunghezza delle tubazioni non inferiore a m. 1.000 tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il punto di stacco dal metanodotto;
- b) pressione di fornitura inferiore a 3 bar;
- c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL (metano liquido) via terra superiore a 1000 chilometri.
- d) impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido a causa di spazi insufficienti in tutte le possibili soluzioni progettuali, ovvero per motivi di sicurezza comprovati a seguito di verifiche e certificazioni da parte del soggetto pubblico che effettua le verifiche di competenza, ovvero per incompatibilità paesistica accertata dall'autorità competente.

Per le sole ristrutturazioni totali degli impianti, dovrà essere dimostrata l'impossibilità di dotarsi dei prodotti metano (gassoso o liquido) e GPL a causa di spazi insufficienti in tutte le possibili soluzioni progettuali che contemplino anche la modifica localizzativa delle attrezzature già esistenti ma che salvaguardino, in ogni caso, il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive.

27.3 Per le aggiunte di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati di cui all'art. 88 lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 la deroga all'obbligo di installare il prodotto metano può essere concessa se sussiste l'impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido alle stesse condizioni esplicitate al comma 2 lettere c) e d) del presente articolo e se ricorre almeno una delle condizioni sotto indicate comprovate a seguito di verifiche e certificazioni da parte del soggetto pubblico che effettua le verifiche di competenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 6/2010:

- accessi e spazi inadeguati per il transito e la sosta dei veicoli;
- distanze, anche in termini di sicurezza, insufficienti nell'area di servizio per la collocazione delle nuove attrezzature degli impianti previste in progetto in tutte le possibili soluzioni progettuali che contemplino anche la modifica localizzativa delle attrezzature già esistenti ma che salvaguardino, in ogni caso, il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive;

- lunghezza delle tubazioni non inferiore a m. 1.000 tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il punto di stacco dal metanodotto;
- pressione di fornitura inferiore a 3 bar.

27.4 Rispetto all'obbligo previsto dagli artt. 88, comma 4 bis e 89 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 di installazione del prodotto GPL sugli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico in fregio alla rete stradale ordinaria può essere concessa deroga solo nei casi di modifiche di cui all'art. 88, comma 3 lett. a) e b), della stessa l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 e secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

27.5 Per le aggiunte di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati di cui all'art. 88 lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 nonché per le ristrutturazioni totali di cui all'art. 88 lett. b) della stessa l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 la deroga all'obbligo di installare il prodotto GPL può essere concessa se ricorre almeno una delle condizioni sotto indicate, comprovate a seguito di verifiche e certificazioni da parte del soggetto pubblico che effettua le verifiche di competenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 6/2010.

- accessi e spazi insufficienti nell'area di servizio per la collocazione delle nuove attrezzature degli impianti previste in progetto in tutte le possibili soluzioni progettuali che contemplino anche la modifica localizzativa delle attrezzature già esistenti ma che salvaguardino, in ogni caso, il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive;
- impossibilità tecniche relativamente alla mancanza di sicurezza per l'impianto in progetto ai sensi delle normative vigenti.

27.6 Le condizioni di deroga all'installazione del prodotto metano di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ritenute congrue ai sensi dell'art. 89, comma 4 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6.

27.7 Il parere regionale sulla deroga all'obbligo di installare i prodotti metano o GPL è espresso contestualmente al parere di conformità di cui all'art. 83, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

Art. 28. Indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 6/2010 e s.m.i.

28.1 Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio ex art. 87 bis della l.r. 6/2010 e s.m.i..

28.2 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.

- 28.3 Sono esclusi dalla disciplina sui turni e gli orari e devono svolgere servizio continuativo: gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali e gli impianti di distribuzione di carburanti espressamente autorizzati al funzionamento in modalità pre-pagamento senza personale ventiquattro ore su ventiquattro, di cui all'art. 82, comma 1, lett. f) della l.r. 6/2010 e s.m.i.
- 28.4 Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali, regionali e comunali loro afferenti.

29. Orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti

- 29.1 Per l'espletamento dell'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nei giorni feriali infrasettimanali incluso il sabato, l'orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di sessantadue ore.
- 29.2 Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere. Il sabato pomeriggio l'apertura è facoltativa.
- 29.3 I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.
- 29.4 La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero attraverso posta elettronica certificata, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7.30 / 12.15 - 15.00 / 19.00.
- 29.5 Le eventuali variazioni degli orari di servizio, richieste dai gestori degli impianti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno, sono autorizzate dai Comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale e trasmesse per conoscenza alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.
- 29.6 E' consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

30. Turni di servizio dei giorni festivi

- 30.1 Avvalendosi della collaborazione dei Comuni e sentite le organizzazioni regionali dei gestori, la Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, con apposito decreto dirigenziale, suddivide gli impianti di ogni

provincia in sedici gruppi in modo da assicurare una capillare diffusione del servizio.

Considerata la diffusione del servizio self-service senza personale sull'intero arco della giornata che ha ridotto notevolmente l'esigenza di apertura domenicale e festiva degli impianti di distribuzione carburanti, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante attraverso specifico turno da un sedicesimo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale, ad eccezione delle settimane ricadenti nel mese di agosto nelle quali deve essere garantito il rifornimento di carburante con turno da parte di un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

- 30.2 La Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, con decreto dirigenziale, pubblicato sul proprio sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, i turni di servizio da osservarsi nell'anno successivo, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
- 30.3 Nella determinazione dei turni di cui al comma precedente, Regione Lombardia verifica altresì la disponibilità nella copertura dei turni tra gli impianti eroganti, rispettivamente, di gas petrolio liquefatto e di metano al fine di favorire la reperibilità di tali carburanti per l'utenza.
- 30.4 In attesa della piena attuazione delle disposizioni statali in materia di selfizzazione (DM 31/03/2014 e D.M. 24/05/2002) degli erogatori di metano e di gas petrolio liquefatto, gli impianti di distribuzione carburanti che erogano anche gas petrolio liquefatto e/o metano durante il turno di servizio stabilito da Regione Lombardia devono garantire la presenza del gestore o di personale preposto.
- 30.5 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano durante il turno di servizio stabilito da Regione Lombardia possono comunque erogare, ove presenti, anche le altre tipologie di carburanti.
- 30.6 Per gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature attive e funzionanti per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio, l'effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale preposto, ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza del gestore o di personale preposto.
- 30.7 Nel giorno feriale successivo al servizio effettuato la domenica o nei giorni festivi infrasettimanali non vi è l'obbligo di chiusura.

31. Accordi territoriali

- 31.1 E' facoltà dei Comuni promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni Sindacali dei gestori maggiormente rappresentative, per concordare turni di servizio in deroga a quelli di cui alle presenti disposizioni purché garantiscano un'offerta adeguata e livelli di servizio adatti all'utenza.
- 31.2 L'efficacia dell'intesa per la scelta di turni in deroga, motivata dalle specifiche esigenze del territorio e coerente con gli obiettivi della programmazione regionale, è subordinata a parere vincolante della Direzione Generale della

Giunta Regionale competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Tale parere potrà essere modificato o eventualmente revocato sulla base degli esiti di periodiche attività di monitoraggio e controllo sulle modalità attuative e sui risultati degli accordi adottati.

32. Ferie

- 32.1 La sospensione facoltativa dell'attività per le cosiddette "ferie" così come individuate ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26/10/1970 n. 745 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, è possibile nel limite di due settimane consecutive per ogni anno solare.
- 32.2 Nel rispetto delle disposizioni del CCNL di settore, le ferie sono fruibili prevalentemente nel mese di agosto fatta eccezione per gli impianti siti in località turistiche.
- 32.3 Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul proprio sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie, di cui al comma precedente, da osservarsi l'anno successivo. I turni sono definiti in modo da assicurare il servizio all'utenza.
- 32.4 Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.
- 32.5 Il gestore è tenuto a rendere pubblica la sospensione per ferie dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 32.6 Qualora il gestore, informato il titolare dell'impianto, decida di non avvalersi del turno di ferie mantenendo in esercizio l'impianto, non sarà soggetto all'applicazione di sanzioni.

33. Servizio notturno

- 33.1 Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 e non necessita di autorizzazione.
- 33.2 Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno effettua una comunicazione al Comune competente.
- 33.3 Il servizio notturno deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

34. Vigilanza, controlli e sanzioni

- 34.1 Il Comune ha il dovere di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
- 34.2 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.

Appendice A

Impianti di metano e GPL programmati nei bacini lombardi			
N. bacino	Denominazione bacino	n. impianti metano	n. impianti GPL
1	VARESE	8	15
2	LUINO	1	1
3	COMO	13	24
4	LECCO	12	22
5	CHIAVENNA	3	4
6	MENAGGIO	2	2
7	BERGAMO	24	47
8	SEGRATE	9	17
9	SONDRIO	4	6
10	DARFO-BOARIO	4	7
11	VAL CAMONICA	1	1
12	CREMONA	14	27
13	CODOGNO	5	10
14	ROVATO	9	17
15	MILANO	35	64
16	CORSICO	21	40
17	PAVIA	5	8
18	MONZA	23	45
19	VOGHERA	4	6
20	ALBINO	5	8
21	BRESCIA	8	15
22	LONATO	6	12
23	MANTOVA	5	9
24	VIGEVANO	5	7
A	CAMPIONE D'ITALIA	0	0
B	LIVIGNO	0	0
Totale		226	414